

**Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**

Nel Principio, è stato aggiunto il paragrafo 107A.

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

107A. Nonostante il paragrafo 104, un'entità può applicare le disposizioni dell'ultima frase del paragrafo AG76, e del paragrafo AG76A, in uno dei seguenti modi:

- a) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 25 ottobre 2002; o
- b) prospetticamente, rispetto alle operazioni effettuate dopo il 1º gennaio 2004.

Nell'Appendice A, Guida Operativa, è stato aggiunto il paragrafo AG76A.

**Guida operativa****Valutazione (paragrafi 43-70)**

Nessun mercato attivo: Tecnica di valutazione

...

AG76A. La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. L'applicazione del paragrafo AG76 può non determinare un utile o una perdita rilevato al momento della rilevazione iniziale di un'attività o passività finanziaria. In tale caso, lo IAS 39 dispone che un utile o una perdita debba essere rilevato dopo la rilevazione iniziale soltanto nella misura in cui esso deriva da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori del mercato considererebbero nel determinare un prezzo.